



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale "A. Diaz"

Via Giovanni XXIII, 6 ~ 20821 Meda (MB)

Infanzia Polo: **MBAA85901L** ~ Primaria Polo: **MBEE85901T**

Primaria A. Diaz: **MBEE85902V** ~ Secondaria di 1° Grado A. Frank: **MBMM85901R**



Cambridge English
Exam Preparation Centre



Tel. 0362 70960 - 70411 ~ Fax 0362 333962

PEO: MBIC85900Q@istruzione.it PEC: MBIC85900Q@pec.istruzione.it Sito web: www.icdiaz.it

Codice Univoco Ufficio: **UFMVVJ** ~ Codice Fiscale: **91074020156** ~ Codice Meccanografico: **MBIC85900Q**

Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione a.s. 2020-2021

Documento approvato dal collegio dei docenti

del 28 aprile 2021

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. DIAZ" - MEDA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO "A. FRANK"
a.s. 2020-21

INTEGRAZIONE al PTOF

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

“La situazione epidemiologica, in continua evoluzione, ha reso necessario derogare, anche per il corrente anno scolastico, alle norme vigenti, al fine di contemperare la necessità di consentire agli alunni e ai loro docenti di svolgere gli esami in piena sicurezza e di accertare l’acquisizione delle competenze previste dagli ordinamenti scolastici” (*Nota Min n. 349 del 05/03/21*).

Come da *Ordinanza Ministeriale n.52 del 03/03/2021*, l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un elaborato; si svolgerà nel periodo compreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno 2021, salvo diversa disposizione connessa all’andamento della situazione epidemiologica.

L’esame ha a riferimento “il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica.

AMMISSIONE

In sede di scrutinio finale, gli alunni frequentanti le classi terze della scuola secondaria di primo grado sono ammessi all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti:

- a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti (del 13/01/21), anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute all’emergenza epidemiologica;

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dalle normative vigenti.

Il **voto di ammissione** deve tenere conto del percorso dell'alunno (Dlgs. 62/2017), che nella nostra scuola viene determinato calcolando la *media ponderata* della media dei voti finali del documento di valutazione del secondo quadrimestre della classe terza, che vale il 60%, della seconda e della prima che valgono ognuno il 20%.

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo.

LA PROVA D'ESAME

L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione consta di una prova orale e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di un **elaborato**; esso ha a riferimento "il profilo finale dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, con particolare attenzione alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, nonché sul livello di padronanza delle competenze di educazione civica. Nel corso della prova orale, è comunque accertato il livello di padronanza degli obiettivi e dei traguardi di competenza previsti dalle Indicazioni nazionali come declinati dal Curricolo di Istituto e dalla programmazione specifica dei consigli di classe e, in particolare:

- in educazione civica
- della lingua italiana
- logico-matematiche
- nelle lingue straniere.

Per gli alunni con disabilità l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato.

Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato.

Per le situazioni di alunni con altri bisogni educativi speciali, non ricompresi nelle categorie di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170 e alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli strumenti compensativi già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

Criteria per la realizzazione degli elaborati

L'elaborato è inerente a una **tematica condivisa** dall'alunno con i docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe entro il 7 maggio 2021. È trasmesso dagli alunni al consiglio di classe entro il 7 giugno 2021, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata. I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.

La tematica:

- a) è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle caratteristiche personali e dei livelli di competenza;
- b) consente l'impiego di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell'ambito del percorso di studi, sia in contesti di vita personale, in una logica di integrazione tra gli apprendimenti.

L'elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e può essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnico-pratica e coinvolgere una o più discipline tra quelle previste dal piano di studi.

I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.

Modalità per l'attribuzione della valutazione finale

La commissione d'esame definisce i **criteri di valutazione** della prova, approvati dal collegio dei docenti.

La commissione delibera, su proposta della sottocommissione, la **valutazione finale** espressa con votazione in decimi, *derivante dalla media, arrotondata all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la valutazione dell'esame.*

La commissione può decidere di attribuire all'alunno un **bonus di 0.5**, secondo i criteri stabiliti dal collegio dei docenti, precisamente che si possa attribuire un eventuale del bonus di 0,5 da aggiungere alla media finale, per quei soli alunni che abbiano una media finale uguale o superiore a 9, un comportamento corretto in tutto il triennio, interesse e impegno al dialogo educativo con giudizio di comportamento distinto/ottimo, ed eventuale partecipazione ad attività complementari e integrative.

L'alunno consegue il diploma conclusivo del primo ciclo d'istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei decimi.

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla **lode**, con deliberazione all'unanimità della commissione, in relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli esiti della prova d'esame.

Gli alunni delle classi terze partecipano alle **prove standardizzate nazionali** di italiano, matematica e inglese, nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le determinazioni delle autorità competenti lo consentano. La mancata partecipazione non rileva in ogni caso per l'ammissione all'esame di Stato.

Ai sensi dell'articolo 2 del DM 742/2017, la **certificazione delle competenze** è redatta durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe ed è rilasciata agli alunni che superano l'Esame di Stato,

EFFETTUAZIONE DELLE PROVE D'ESAME IN VIDEOCONFERENZA

L'articolo 9 della *Ordinanza Ministeriale n.52 del 03/03/2021*, disciplina lo svolgimento dell'esame in videoconferenza.

I candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell'esame, inoltrano al dirigente scolastico ovvero al presidente della commissione d'esame, motivata richiesta di effettuazione del colloquio

fuori dalla sede scolastica, corredandola di idonea documentazione. Il dirigente scolastico – o il presidente della commissione – dispone la modalità d’esame in videoconferenza o in altra modalità telematica sincrona.

L’esame in video conferenza o in altra modalità telematica sincrona è utilizzato anche qualora risulti impossibile svolgere l’esame in presenza.

La modalità in videoconferenza o in altra modalità sincrona è altresì prevista:

a) nel caso in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano;

b) qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame – o, successivamente, il presidente della commissione – ravvisi l’impossibilità di applicare le eventuali misure di sicurezza stabilite, in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate, da specifici protocolli nazionali di sicurezza per la scuola e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.

Nei casi in cui uno o più commissari d’esame o candidati siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.

Le disposizioni tecniche concernenti le misure di sicurezza per lo svolgimento delle prove d’esame di cui alla presente ordinanza sono diramate con successive indicazioni, sentite le autorità competenti.